

Pubblicato il 10/02/2025



N. 00650/2025 REG.PROV.PRES.
N. 11738/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 11738 del 2021, proposto da
Valentina Adamo, Iva Angelelli, Maria Angelino, Silvia Ariotti, Maria Armanno,
Antonella Atzeni, Gina Atzeni, Tiziana Augusta, Veronica Baietta, Ilaria Federica
Baio, Giuseppina Bancone, Fabrizio Barale, Andrea Baratto, Beatrice Barbieri,
Margherita Bellani, Cristina Maria Clara Bellinzona, Viviana Bellinzona, Maria
Benvoluto, Giammarco Bernabei, Viola Bertoli, Francesca Biagini, Debora Billi,
Stefano Bolognesi, Elena Botto, Roberta Bozza, Luisa Busico, Teresa Caligiuri,
Nadia Vittoria Campofiorito, Manuela Cantiello, Antonietta Carpi, Elisa Casara,
Maria Catena Catarinolo, Agata Catenuto, Alessia Ceino, Alberto Celli, Alessandra
Centi, Maria Antonietta Cera, Claudia Cibella, Rosaria Anna Vincenza Cimino,
Annalisa Circelli, Maria Laura Conciatore, Filomena Confuorti, Filomena
Confuorti, Marilena Consoli, Nadia Corti, Elisabetta Covili, Cristina Crescente,
Maria Grazia D'Acunzo, Federica D'Angelo, Tiziana Del Cielo, Teresa Del
Pennino, Tommaso Di Branco, Loredana Di Caro, Katiuscia Di Davide, Donatella

Di Iulio, Angelica Di Laura, Emilia Di Lauro, Lucia Di Lello, Filomena Di Maio, Alessandra Di Mattia, Beatrice Di Zeo, Veronica Esposito, Vanessa Fedele, Alessandra Ferraro, Anna Fiengo, Maria Filippetto, Cinzia Fiorenzi, Sabrina Forchino, Domenica Foresta, Katja Fratte, Martina Galasso, Simona Gatto, Luisa Maria Gazzelloni, Eleonora Germini, Marina Giacometti, Lucia Giardini, Simona Giovanardi, Luciana Gliaschera, Barbara Govi, Giovanna Iezzi, Valentina Infantino, Anna Iuffredo, Garcia Sara Izquierdo, Marco Lasagna, Paola Lepore, Federico Lettieri, Maria Cristina Locci, Ilaria Loi, Sara Lorenzi, Elena Lucarelli, Paola Maccagni, Giulia Macellari, Flaminia Malvezzi Campeggi, Grazia Mangano, Francesca Manghi, Monica Marotta, Carla Massari, Rosalba Mastroianni, Cristina Matrisciano, Giulia Matteucci, Antonia Mele, Vitantonio Mennini, Irene Miglioli, Donatella Mij, Giosue' Milioto, Assunta Moggio, Elena Silvia Molinaro, Caterina Monticelli, Teresa Mormile, Lucia Muratore, Gianna Musetti, Chiara Nordera, Salvatore Giuseppe Noto, Elisabetta Panella, Maddalena Pasini, Claudia Pastorelli, Simonetta Patricelli, Angela Patti, Paola Ludovica Pedrini, Antonella Pensa, Grazia Perrone, Luisa Pezzolo, Laura Pibiri, Carmen Anna Picciano, Eleonora Piconese, Alessia Pietropaoli, Valeria Piseddu, Elisa Recalcati, Valeria Luisa Maria Regazzola, Liliana Restaino, Laura Revelli, Anna Romano, Alessia Rosi, Cecilia Rubino, Alice Sagasta, Paola Sanna, Manuela Scarazzati, Eleonora Scarponi, Daniela Serra, Ilaria Servagi, Alessia Simeone, Gabriella Stara, Sara Sterlocchi, Bambina Sura', Anna Luisa Tesini, Tatiana Aparecida Tironi, Francesca Torrieri, Anna Trapasso, Maria Tripodo, Valentina Tripodo, Roberta Zanuzzi, Monica Zatti, Daniela Zoncada, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesca Lideo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Salvatore Russo in Roma, via Ottaviano n.9;

contro

Ministero dell'Istruzione, Direzione Generale del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento Sistema Educativo e Formazione, Usr Abruzzo, Usr Basilicata, Usr

Calabria, Usr Campania, Usr Emilia Romagna, Usr Friuli Venezia Giulia, Usr Lazio, Usr Liguria, Usr Lombardia, Usr Marche, Usr Molise, Usr Piemonte, Usr Puglia, Usr Sardegna, Usr Sicilia, Usr Toscana, Usr Umbria, Usr Veneto, Atp Agrigento, Atp Alessandria, Atp Ancona, Atp Arezzo, Atp Bari, Atp Bergamo, Atp Bologna, Atp Brindisi, Atp Cagliari, Atp Caltanissetta, Atp Caserta, Atp Catania, Atp Catanzaro, Atp Chieti, Atp Cosenza, Atp Crotone, Atp Cuneo, Atp Firenze, Atp Foggia, Atp Genova, Atp Imperia, Atp Forlì Cesena, Atp Latina, Atp Lecce, Atp L'Aquila, Atp Mantova, Atp Lucca, Atp Milano, Atp Modena, Atp Monza e Brianza, Atp Napoli, Atp Matera, Atp Palermo, Atp Pavia, Atp Pescara, Atp Piacenza, Atp Pisa, Atp Pordenone, Atp Potenza, Atp Reggio Emilia, Atp Rimini, Atp Roma, Atp Salerno, Atp Savona, Atp Torino, Atp Trieste, Atp Varese, Atp Venezia, Atp Verona, Atp Verbano Cusio Ossola, Atp Vicenza, Atp Vercelli, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

PER L'ANNULLAMENTO

CON ISTANZA DI RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE

dell'art. 3 del Decreto Ministeriale n. 242 del 30 Luglio 2021, recante la procedura straordinaria in attuazione dell'art. 59, commi da 4 a 9 del Decreto-legge 25 maggio 2021 n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 pubblicata in G.U. n. 176 del 24.07.2021, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

A) Del Decreto Ministeriale n. 242 del 30 Luglio 2021, recante la procedura straordinaria in attuazione dell'art. 59, commi da 4 a 9 del Decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 pubblicata in G.U. n. 176 del 24.07.2021 – suppl. ordinario n. 25, nella parte in cui:

- all'articolo 2 stabilisce: “In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo... sono assegnati, a domanda, con contratto a tempo determinato e danno accesso al ruolo alle condizioni e con le modalità disciplinate

dal presente decreto.” nella parte in cui non consente la partecipazione alle procedure citate ai ricorrenti, già inseriti in I Fascia GPS senza tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ma con tre anni di servizio misto nelle scuole paritarie e statali o solo nelle scuole paritarie, di partecipare alle procedure citate non essendo considerato, il corretto inserimento in I Fascia GPS di per sé quale requisito comunque utile per l'inclusione nelle procedure di cui all'art. 59, comma 4, DL 73/2021.

- all'articolo 3 stabilisce: “Completate le operazioni di immissioni in ruolo ai sensi dell'articolo 2, si provvede, prima dell'avvio delle nomine a tempo determinato e nei limiti del contingente assunzionale autorizzato, alla copertura dei posti comuni e di sostegno che risultino ancora vacanti e disponibili, mediante assegnazione del posto con contratto a tempo determinato ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di

di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124” nella parte in cui non consente la partecipazione alle procedure citate ai ricorrenti, già inseriti in I Fascia GPS senza

in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ma con tre anni di servizio misto nelle scuole paritarie e statali o solo nelle scuole paritarie, di partecipare alle

procedure citate non essendo considerato, il corretto inserimento in I Fascia GPS di per sé quale requisito comunque utile per l'inclusione nelle procedure di cui all'art. 59, comma 4, DL 73/2021.

e attestano il possesso dei requisiti tramite istanza nella stessa provincia nella quale risultino iscritti nella prima fascia, o negli elenchi aggiuntivi, delle GPS per il posto comune o di sostegno unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso l'applicazione "Istanze on Line (POLIS)" previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero con l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS)". Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione. 2. La Direzione generale competente per il personale scolastico fornisce, con apposito avviso pubblicato sul sito internet del Ministero, indicazioni circa il termine di presentazione dell'istanza. 3. Fermo restando il possesso dei titoli acquisiti al sistema, l'aspirante nell'istanza dichiara: a) di trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 59, comma 4, del Decreto Legge; b) le classi di concorso o tipologie di posto per le quali intende partecipare alla procedura; c) l'ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche distinto per classe di concorso e tipologia di posto; è possibile esprimere le preferenze di sede anche attraverso l'indicazione sintetica di comuni e distretti. d) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 4. Non si tiene conto delle istanze che non contengono le dichiarazioni previste dal presente decreto. 5. Non è valutata la domanda presentata fuori termine o in modalità difforme da quella indicata al presente articolo, nonché la domanda dell'aspirante privo di uno dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 59, comma 4, del Decreto Legge." nella parte in cui

non consente la partecipazione alle procedure citate ai ricorrenti, già inseriti in I Fascia GPS senza tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 ma con tre anni di servizio misto nelle scuole paritarie e statali o solo nelle scuole paritarie di partecipare alle procedure citate non essendo considerato, il corretto inserimento in I Fascia GPS di per sé quale requisito comunque utile per l'inclusione nelle procedure di cui all'art. 59, comma 4, DL 73/2021.

B) Della Nota Ministeriale n. 25089 del 6 agosto 2021, recante istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA, nella parte in cui:

- al secondo capoverso, stabilisce: “Al fine di assicurare il corretto andamento delle operazioni di conferimento delle supplenze al personale docente, si ritiene preliminarmente utile richiamare le recenti innovazioni normative intervenute in materia ed in particolare quanto previsto all'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, con il quale si prevede che “In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/ 2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del

titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124” nella parte in cui non consente la partecipazione alle procedure citate ai ricorrenti, già inseriti in I Fascia GPS senza tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ma con tre anni di servizio misto nelle scuole paritarie e statali o solo nelle scuole paritarie di partecipare alle procedure citate non essendo considerato, il corretto inserimento in I Fascia GPS di per sé quale requisito comunque utile per l'inclusione nelle procedure di cui all'art. 59, comma 4, DL 73/2021.

C. Della Nota Ministeriale n. 25187 del 9 agosto 2021, recante l'avviso di apertura funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 59 comma 4 del decreto legge 25 Maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 Luglio 2021 n. 106 e dell'art. 2, comma 4, lettera a) e b), dell'Ordinanza ministeriale 10.7.2020 n. 60 laddove prevede che:

- Al punto A: nel periodo compreso tra il 10 Agosto 2021 (h).00) ed il 21 Agosto 2021 (h 23:59) saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate: “All'attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato per la copertura dei posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili, residuati dopo le ordinarie operazioni di immissione in ruolo, destinati ai docenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 59, comma 4 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 22 Luglio 2021 n.106” in quanto i citati requisiti non consentono la partecipazione alle procedure citate ai ricorrenti, già

inseriti in I Fascia GPS senza tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 ma con tre anni di servizio misto nelle scuole paritarie e statali o solo nelle scuole paritarie non essendo considerato il corretto inserimento in I Fascia GPS, con tre anni di servizio misto nelle scuole paritarie e statali o solo nelle scuole paritarie, di per sé quale requisito comunque utile per l'inclusione nelle procedure di cui all'art. 59, comma 4, DL 73/2021.

D. Delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive di Agrigento, Alessandria, Ancona, Arezzo, Bari, Bergamo, Bologna, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Crotone, Cuneo, Firenze, Foggia, Forlì-Cesena, Genova, Imperia, L'Aquila, Latina, Lecce, Lucca, Mantova, Matera, Milano, Modena, Monza E Della Brianza, Napoli, Palermo, Pavia, Pescara, Piacenza, Pisa, Pordenone, Potenza, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Salerno, Savona, Torino, Trieste, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vicenza, pubblicate a seguito delle procedure indicate dall'articolo 4 del D.M. 242/2021 valide per l'anno scolastico 2021/2022, per le classi di concorso e per le Province di interesse dei ricorrenti, come da tabella riassuntiva inserita in ricorso, nelle parti in cui esse non prevedono l'inserimento dei nominativi dei ricorrenti, già inseriti in I Fascia GPS senza tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ma con tre anni di servizio misto nelle scuole paritarie e statali o solo nelle scuole paritarie

E. nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, anteriore o successivo a quelli sopra citati, ancorché non conosciuto;

NONCHE' PER LA DECLARATORIA,

del diritto dei ricorrenti, nella qualità di in I Fascia GPS senza tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ma con tre anni di servizio misto nelle scuole paritarie e statali o solo nelle scuole paritarie di partecipare alle procedure citate.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Ritenuta la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei potenziali controinteressati, autorizza la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami - mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione e con le modalità stabilite nell'ordinanza n. 836/2019 - nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

P.Q.M.

Autorizza la notifica per pubblici proclami ai fini della integrazione del contraddittorio nei sensi di cui alla motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 7 febbraio 2025.

Il Presidente
Alessandro Tomassetti

N. 11738/2021 REG.RIC.

IL SEGRETARIO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL TAR LAZIO

R.G. n. 11738/2021

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

**Ai sensi di legge, io sottoscritto avv. Francesca Lideo difensore dei Sig.ri Adamo
Valentina + altri**

ATTESTO CHE

**la copia informatica dell'ordinanza numero 650/2025 del 10.2.2025 su R.G.
11738/2021 T.A.R. Lazio - Roma, Sezione terza Bis, è conforme a quella presente nel
fascicolo informatico N.R.G. 11738/2021 T.A.R. Lazio - Roma, Sezione terza Bis, dal
quale è stata estratta.**

Verbania, li 24.2.2025

Avv. Francesca Lideo

**Avv.
Lideo
Frances
ca**

Firmato
digitalmente da
Avv. Lideo
Francesca
Data:
2025.02.24
14:38:58 +01'00'

AVVISO

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza presidenziale emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 650/2025 del 10.02.2025, nel procedimento R.G. n. 11738/2021.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it con l'inserimento del numero di registro generale del ricorso R.G. n. 11738/2021 attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.